



Costa Mauro S.r.l.
Procedimento AIA
Esame osservazioni pervenute

Allegato al verbale della 6^a seduta della Conferenza dei servizi del 4/4/2019 ex art. 14 TER della Legge 241/1990. Impresa Costa Mauro S.r.l. Comune di Aulla. Richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per installazione ubicata nel Comune di Aulla, località Albiano Magra, Via di Casalina n°11.

N.	Soggetto che ha presentato l'osservazione	Sintesi contenuto osservazione	Motivazione accoglimento/ rigetto
1	Gatto Luigi prot. n.328542 del 21/6/2018	1) chiedere documentazione integrativa per verificare la conformità del progetto presentato (allegato 26) con quello di cui alle D.D. n. 8550/03 e 2112/07; chiarire quali sono le modalità di monitoraggio della matrice suolo, acqua e aria dove sorge l'installazione. 2) Il Comune di Aulla verifichi la conformità urbanistica dell'area dove sorge l'insediamento	In via generale l'osservazione contiene elementi non pertinenti in quanto facenti parte di procedimenti amministrativi gestiti da Soggetti pubblici in una fase precedente al momento in cui sono state assegnate le competenze alla Regione Toscana. 1) osservazione respinta in quanto non pertinente. Infatti i Decreti dirigenziali n. 8550/03 e 2112/07 non sono oggetto di esame nell'attuale procedimento amministrativo e non risultano oggetto di impugnazione. La Regione Toscana, nell'attuale procedimento, deve verificare che l'impianto esistente, con le modifiche che vengono proposte, rispetti i requisiti di Legge. Il nuovo titolo autorizzatorio, se concesso, dovrà recepire le prescrizioni di pronuncia di VIA. Il monitoraggio delle varie matrici ambientali sarà oggetto di prescrizione. Per tale attività si rimanda ai contenuti dell'autorizzazione e al Piano di monitoraggio e controllo che sarà parte integrante del titolo autorizzatorio. 2) A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019.
2	Gatto Luigi e Messicani Franca prot. 338168 del 27/6/2018	1) Il RUP disponga il riesame del procedimento di VIA in autotutela 2) la Provincia non indennizzi alcunchè in caso di riesame; 3) non vengano concesse ulteriori proroghe all'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.	1) osservazione respinta: non ci sono i presupposti per il riesame del procedimento di VIA, procedimento confluito nella determinazione della Provincia di Massa Carrara n. 2112 dell'8/11/2017 e, ad oggi, passata in giudicato. 2) osservazione non pertinente con il procedimento in corso 3) osservazione respinta in quanto immotivata, non supportata tecnicamente nella sua formulazione. La concessione di eventuali ulteriori proroghe è da

W
m
p

M
EB
B



			discutere in sede di conferenza di servizi. L'attività attualmente è svolta in forza di quanto previsto dall'art. 208, comma 12 del D. Lgs. 152/2006, con le prescrizioni indicate nel Decreto Dirigenziale R.T. n.8582 dell'1.6.2018.
3	Walter Moretti c/o Lista I NO COSTA prot. n. 289594 del 30/5/2018	1) L'intervento di progetto risulta non conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Aulla	A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019.
4	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 281865 del 28.5.2018	1) L'intervento di progetto risulta non conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Aulla ex art. 49 del RU del Comune di Aulla 2) Parere negativo espresso dal Comune di Aulla il 22/9/2017 in sede di CdS decisoria per il procedimento di VIA	1) A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019. 2) Non pertinente in quanto il parere del Comune era oggetto di specifico procedimento concluso. Nell'attuale procedimento il Comune ha partecipato alle varie riunioni della Conferenza portando il proprio contributo.
5	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 291531 del 31.5.2018	1) elementi di contrasto tra quanto riportato al punto 1.10 dell'elaborato 014 – Quadro programmatico con quanto indicato in CdS del 22/9/2017 in relazione al Piano Straordinario ATO Costa ossia: a) impianto da utilizzare in via transitoria.... b) RUI da Regione Liguria non percorribile in assenza di accordi interregionali.	a) L'ATO Costa nella seduta di CdS dell'11.5.2018 si è espressa nel modo seguente: "E' bene avere chiaro che la pianificazione prevede l'utilizzo di questo impianto dal 2016 al 2020 per il trattamento dei rifiuti urbani della Lunigiana. Queste considerazioni sono del 2014 ma rimangono attuali per quanto riguarda l'esigenza di trattamento rifiuti urbani dell'ATO. Se l'obiettivo della ditta è rivolto ai rifiuti urbani non ci sono prospettive. L'impianto non avrà più la possibilità di gestire il codice 200301 una volta conclusa la prospettiva prevista dalla pianificazione di ATO". In merito a tali aspetti la R.T. in sede di Cds del 19/7/2018 ha fatto presete che il proponente dovrebbe rivalutare i flussi previsti sul RUI CER 200301 in funzione della Pianificazione Regionale e di ATO esistente (si fa presente che la Regione Toscana ha sospeso gli Accordi interregionali per quei flussi di rifiuti destinati a trattamento finale in Toscana). La ditta, nelle integrazioni presentate successivamente alla CdS ha risposto ricordando che sono pendenti due ricorsi al TAR contro la pianificazione di ATO Costa. b) Costa Mauro S.r.l. potrà ricevere rifiuti dalla Regione Liguria, ma anche da altre Regioni, secondo il disposto dell'art. 181, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 che ammette, per la frazione dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, destinati al riciclaggio e al recupero, la libera circolazione sul territorio nazionale.....[omissis]..... al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità degli impianti. La Regione si riserva, in ogni caso, di valutare, coadiuvata dai competenti Organi di controllo, la provenienza e il destino del flusso di rifiuti

[Handwritten signatures and initials]



			extraregione.
6	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 297615 del 4.6.2018	1) verificare la condizioni di autorizzabilità per gli aspetti legati al rischio idraulico	Nel documento tecnico "Adeguamento funzionale dello stabilimento" di Ottobre 2018 rev 02 è prevista la costruzione di una barriera lungo il perimetro ovest dell'impianto di confine con il fosso Casilina. Tale barriera avrà un'altezza di 1 m sul piano di campagna ed è prevista di realizzarla da cronoprogramma nel secondo anno. Inoltre il progetto prevede un rifacimento dei piazzali con nuove pendenze idonee al nuovo assetto delle acque al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche. Si rileva infine che per ciò che attiene la prescrizione di VIA inerente le opere/interventi di mitigazione del rischio idraulico, l'Impresa ha dimostrato con specifica nota tecnica dell'1.3.2019, prot. 99073 (elaborato: A065-PD-TXT-001-C di Feb. 2019) che le mitigazioni da attuare per il rischio idraulico sono da ricondurre alla realizzazione di opere di tamponamento e/o rialzamento del muro esistente fino a contenere il livello di piena duecentennale fornito dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra (TR 200=32,46 m slm). Poiché le quote medie del terreno dell'area dello stabilimento coinvolto da problematiche idrauliche (parte marginale solo nella porzione ad est dell'impianto) sono pari a 31,80 m slm, i muri dovranno avere un'altezza pari a circa 1-1,20 m in modo da garantire il franco di sicurezza.
7	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 302853 del 7.6.2018	1) Disponibilità dell'area e destinazione urbanistica: la dichiarazione resa da Costa Mauro va aggiornata 2) il certificato di destinazione urbanistica de 5.7.2011 cita che le particelle sono inserite in zona produttiva esistente DE art. 49 del R.U 3) l'art. 49 allegato al CDU, allegato alla dichiarazione di Costa, è quello che è stato dichiarato dal Comune di Aulla di genesi ignota e di validità nulla	1) Costa Mauro ha comunicato la disponibilità dell'area e ha aggiornato tale dichiarazione come da nota prot. 110065 dell'8.3.2019. 2) A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019. 3) A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019.
8	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 310551 del 12.6.2018	1) L'impianto è classificato come Industria insalubre e quindi la sua collocazione contrasta con lo strumento urbanistico comunale 2) Costa Mauro non ha mai posseduto l'autorizzazione allo scarico e non la possiede attualmente.	1) A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019. 2) osservazione respinta: si rimanda a quanto previsto dal Decreto dirigenziale n.17567/17 e il Decreto n. 8582 dell'1/6/2018 e successive integrazioni di cui anche l'ultimo decreto n. 3432 del 13.3.2019.
9	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 314918 del 14.6.2018	1) Personale inadeguato professionalmente alla gestione dell'impianto 2) Valutazione del rischio di contaminazione sottostimato	1) osservazione non pertinente 2) osservazione respinta: la conferenza dei servizi, nella valutazione complessiva del progetto, ha esaminato tutti i presidi ambientali posti in essere per evitare tali rischi.
10	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 330706 del 22/6/2018	1) Chiarire se trattasi di domanda per nuovo impianto o di variante sostanziale.	La domanda è relativa ad un impianto autorizzato esistente ex art. 208, comma 12 del D. Lgs. 152/2006

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



			che ha fatto domanda di AIA
11	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 331393 del 22/6/2018	1) chiarire chi è l'Autorità competente al controllo degli adempimenti di cui al DD n.8582/2018; 2) indicare qual'è la soglia di cui all'allegato VIII, parte II, titolo IIIbis del D. Lgs. 152/2006 al di sotto della quale è ammessa la prosecuzione dell'attività ex D.D. 8582/2018	1) L'autorità competente è la Regione Toscana che per l'attività di controllo in campo ambientale si avvale di ARPAT 2) osservazione non pertinente: in ogni caso le soglie sono stabilite dall'allegato VIII, parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 al quale si rimanda integralmente.
12	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 335168 del 26/6/2018	1) Chiarire da cosa e da chi viene certificato il fatto che le acque di seconda pioggia siano acque meteoriche non contaminate.	Osservazione non pertinente: in ogni caso si fa presente che le acque di seconda pioggia sono definite non contaminate per Legge ma per le attività con dilavamento all'aperto, tecnicamente, non se ne esclude la potenziale contaminazione. Infatti il progetto presentato dalla Ditta prevede anche il trattamento delle acque di seconda pioggia. Infine per una effettiva valutazione della contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento è necessario confrontare i dati analitici di tali acque con i limiti previsti dalla normativa allo scarico in funzione del recettore finale (fognatura, acque superficiali, suolo).
13	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 342320 del 29/6/2018	1) Si osserva che l'approccio metodologico assunto per svolgere la nuova progettazione e razionalizzazione delle AMPP e AMSP è in contrasto con le risultanze a cui la procedura di VIA è giunta. 2) si contesta il diametro della nuova condotta fognaria e manca l'atto di assenso dei proprietari dei terreni interessati dal passaggio di tale nuova condotta. 3) inadeguatezza del depuratore finale che essendo "biologico" non è in grado di gestire carichi inquinanti industriali	1) Sono in corso le valutazioni tecniche che non potranno non tenere conto delle valutazioni delle procedure di VIA che sono le seguenti: scarico AMPP: in pubblica fognatura previo idoneo trattamento secondo le indicazioni di GAIA; Scarico AMD successive: dopo idoneo trattamento in acque superficiali con i limiti che saranno stabiliti. Lo scarico dovrà essere posizionato a valle idrogeologica del campo pozzi di Albiano Magra e all'esterno della fascia di rispetto dei pozzi citata, prevista dalle vigenti leggi; altre tipologie di reflui di provenienza diversa dovranno essere smaltiti come rifiuti In ogni caso le acque di seconda pioggia saranno trattate prima di essere scaricate. 2) La contestazione sul dimensionamento non è supportata tecnicamente e, in quanto generica, viene respinta. L'atto di assenso dei proprietari è obbligatorio laddove si debbano costituire servitù di passaggio. Il medesimo atto di assenso potrebbe venire meno laddove una proposta alternativa non preveda il passaggio in aree private. 3) Visto che lo scarico deve rispettare i valori limite stabiliti in Tabella 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, da quanto depositato agli atti GAIA non ha mai espresso inadeguatezza del depuratore a ricevere reflui industriali (e quindi acque

[Handwritten signatures and initials]



			meteoriche di prima pioggia contaminate) bensì ha più volte segnalato criticità del sistema fognario e del depuratore finale a ricevere acque meteoriche di seconda pioggia.
14	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 342875 del 2/7/2018	1) la dislocazione dei container per lo stoccaggio dei rifiuti e le relative tettoie contrastano con lo strumento urbanistico comunale vigente e con le prescrizioni dei VVFF che vieta il loro posizionamento per 3 ml dai confini della proprietà e per 10 ml dagli immobili, di proprietà o vicinali.	1) Si dà atto di quanto indicato nel verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 4.4.2019. In ogni caso l'inizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi dei VV.FF:
15	Moretti Walter prot. n. 342886 del 2/7/2018	1) Mitigazione rischio idraulico: studio inadeguato e sottostima della problematica laddove si prevede di risolvere questo problema con le vasche di accumulo delle AMPP.	VEDI RISPOSTA PRECEDENTE PUNTO 6)
16	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 345037 del 3/7/2018	1) Elaborato 002 – relazione tecnica punto 6.2. acque reflue: si afferma che le acque di lavaggio dei mezzi rientrano nella tipologia di reflui da smaltire come rifiuto in ottemperanza al DD 2112	E' stato imposto a Costa Mauro S.r.l. di gestire i reflui di provenienza diversa dalle acque meteoriche come rifiuto.
17	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 346110 del 3/7/2018	1) Piano di ripristino dell'area al momento della cessazione dell'attività: contrasto tra quanto previsto dall'elaborato 013 con l'elaborato 002 punti 11.4 e 11.5 sulla necessità di investigare a chiusura attività per verificare eventuali forme di inquinamento in atto	ACCOLTA: l'investigazione sull'area a fine attività è obbligatoria e sarà oggetto di prescrizione. Qualora risultassero superamenti delle CSC, dovranno essere attivate le procedure previste dalla normativa in materia di bonifiche.
18	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 348129 del 4/7/2018	1) Elaborato tecnico 8 – Piano di monitoraggio: carenza di indicazioni operative specifiche rispetto alle varie attività sia in fase di lavorazione che di controllo e mancante nella parte "gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio alle Autorità competenti"	ACCOLTA . I dati del monitoraggio dovranno essere inseriti nella relazione tecnica annuale ex art. 29 sexies, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 che dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana, al Comune ed ad ARPAT.
19	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 348385 del 4/7/2018	1) Impianto collocato all'interno della UTOE 2 con destinazione " aree produttive esistenti interdette alle attività insalubri". L'impianto è posto all'interno del perimetro del centro abitato di Albiano Magra, elemento non indicato dal richiedente. Si trova all'interno del perimetro del centro abitato di Albiano Magra (rif CRT (88/98, punto 5.2.3)	A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019.
20	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 349594 del 5/7/2018	1) Elaborato 002 relazione tecnica punto 1: inquadramento urbanistico e territoriale. Contesto urbanistico fuorviante e falso: infatti l'impianto è collocato all'interno della UTOE 2 con destinazione " aree produttive esistenti interdette alle attività insalubri". 2) La ditta non è mai stata sottoposta a procedure di valutazione di impatti sino alla domanda di rinnovo risalente al 2010, conclusasi con la DD 2112/17 con la prescrizione di ottemperare ad AIA, ora in corso 3) Il progetto originario, per il quale sono stati realizzati espropri. si basava su lavorazioni che non potevano essere classificate insalubri	1) e 3) A tal proposito si richiama il contenuto del verbale della riunione del 4.4.2019. 2) Osservazione non pertinente. In ogni caso come ammesso dall'osservante la prescrizione per Costa Mauro S.r.l. di presentare la domanda di AIA è stata ottemperata
21	Moretti Walter c/o Lista I NO COSTA prot. n. 50189 del 1/2/2019	Trattasi di richiesta di supplemento di istruttoria anche in relazione al verbale della CdS del 14.12.2018, ossia: 1) gli stoccaggi istantanei non sono mai stati valutati in sede di VIA	Si risponde a tali osservazioni per completezza amministrativa come da nota della R.T. del 5.2.2019, prot. 54801: 1) gli stoccaggi istantanei, non esplicitamente previsti dalla norma, sono prescrizioni che si impartiscono in

[Handwritten signatures and initials]



		<p>2) gli stoccaggi all'esterno dei capannoni sono stati inibiti (DD n. 4343/2013, pag. 4) e ne rimandava la definizione al momento del rinnovo ex art. 208;</p> <p>3) nessuna attività all'esterno è stata mai valutata;</p>	<p>fase autorizzatoria al fine di garantire una puntuale gestione dell'impianto.</p> <p>2). La Conferenza ha esaminato tali aspetti confrontandoli con le BAT Conclusion e gli stessi saranno disciplinati nell'eventuale provvedimento di autorizzazione</p> <p>3) La Conferenza ha valutato tali aspetti propmnendo specifiche prescrizioni.</p>
--	--	--	--

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large, stylized signature.
- Middle right: A signature that appears to be "Pier".
- Bottom right: A signature that appears to be "el".
- Bottom left: A circular stamp or signature, possibly "EB".